

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLI (CXV) Fasc. I

Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI
Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000

a cura di

GHERARDO ORTALLI - DINO PUNCUH



GENOVA MMI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

© Copyright Società Ligure di Storia Patria - Genova
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia

16123 Genova - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 5
Tel./Fax 010591358
e.mail storiapatria.genova@libero.it
<http://www.storiapatriagenova.it>

30124 Venezia - Palazzo Loredan, Campo S. Stefano 2945
Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598
e.mail ivsla@unive.it
<http://www.istitutoveneto.it>

La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto

Giorgio Zordan

Non risulta davvero impresa facile il reperimento di studi in certa misura autorevoli, capaci di supportare o confortare il tentativo, pur modesto e circoscritto, volto ad una lettura comparatistica dei processi di formazione comunale propri alle due città tosto destinate, e per lunghi secoli, a contendersi il primato economico nel Mediterraneo.

Maggiormente aperta ad un qualche raccordo o confronto che voglia prescindere dalla mera scansione narrativa di vicende comuni, rapportate ai molteplici incontri ed agli ancor più frequenti scontri tra le due perenni antagoniste sul piano politico, militare, diplomatico o mercantile, si mostra la storiografia genovese, propensa – tuttavia – a privilegiare secoli posteriori rispetto alla stagione che ci riguarda e, in essi, senza meno gli aspetti socio-politici o socio-economici del problema: penso, ad esempio, ad alcuni saggi, tanto brevi quanto incisivi, di Roberto S. Lopez¹, all'originale monografia di Benjamin Z. Kedar², a qualche rapido accenno contenuto nei lavori di Gabriella Airaldi³.

¹ R.S. LOPEZ, *Venezia e le grandi linee dell'espansione commerciale nel secolo XIII*, in *Storia della civiltà veneziana*, 4, *La civiltà veneziana del secolo di Marco Polo*, Firenze 1955, pp. 37-83, poi in *Storia della civiltà veneziana*, a cura di V. BRANCA, I, *Dalle origini al secolo di Marco Polo*, Firenze 1979, pp. 363-385 e, in particolare modo: ID., *Venise et Gènes: deux style, une réussite*, in « Diogène », 71 (1970), pp. 39-47, poi in ID., *Su e giù per la storia di Genova*, Genova 1975 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 20), pp. 35-42 (da cui si citerà).

² B.Z. KEDAR, *Merchants in crisis. Genoese and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth Century Depression*, New Haven-London 1976 = *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300*, Roma 1981.

³ G. AIRALDI, *Genova e la Liguria nel medioevo*, in A.M. NADA PATRONE - G. AIRALDI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: il Piemonte e la Liguria*, Torino 1986 (*Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, V), pp. 397 e sgg., 416 e sgg., 465.

Quanto ad un parallelo condotto sul piano più propriamente giuridico-istituzionale – a tacere della vaga e un poco meccanica giustapposizione tra le solo omonime magistrature di vertice preposte al governo delle due Repubbliche marinare, abbozzata sul principio del Novecento da Alessandro Lattes⁴ – in anni meno lontani esso muove e talora si esaurisce nel ricordo di Giovanni di Murta, il secondo doge genovese, e del proposito da lui manifestato di autolimitarsi nelle prerogative connesse alla carica. Come noto, secondo la tradizione annalistica, Giovanni all'atto del suo insediamento nel 1345 «... disse in presentia di tutto il populo, che egli si voleva sottomettere a tutte le regole ordinate per li cittadini a modo del Duca di Venezia ...»⁵.

Vito Piergiovanni, che a più riprese ha richiamato l'episodio, vi coglie una non banale suggestione concorrente alla «qualificazione giuridico-istituzionale dell'ordinamento genovese»⁶ passato a reggersi, dopo l'eclissi di Simone Boccanegra, in forme dogali moderate, ovvero non signorili e sottolinea come possa dirsi «singolare che il richiamo al modello veneziano e l'implicito riconoscimento della sua superiorità, che maschera l'invidia per una classe dirigente compatta e per un sistema di magistrature ormai collaudato ... provenga proprio dagli avversari tradizionali»⁷. Sullo stesso registro, sia pure in un contesto argomentativo diverso, si pone Riccardo Ferrante che scorge in siffatto riferimento alle peculiarità costituzionali veneziane, operato a mezzo il Trecento da Giovanni di Murta, il sintomo prodromico di una coscienza progressivamente maturata all'interno della classe politica genovese in ordine alla propria inadeguatezza rispetto a tale «referente primo»⁸: quasi – si direbbe – un malcelato complesso di inferiorità congiunto a perenne ammirazione per quello Stato a 'governo misto' che garantiva una

⁴ A. LATTES, *Il doge a Genova e a Venezia*, Genova 1916.

⁵ A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi annali... della Repubblica di Genova*, Genova 1537, c. CXLII r.

⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 124.

⁷ *Ibidem*, pp. 97-98; v. pure ID., *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII (1983), p. 11; ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1984, pp. 107-108, 120-121.

⁸ R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I Sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995, p. 282.

amministrazione ordinata e tranquilla, per quel repubblicanesimo fortemente idealizzato, se non proprio retorico, in cui si sostanzialmente il ‘mito’, ormai quasi atemporale, di Venezia che la stessa pubblicistica genovese cinque-seicentesca si sarebbe incaricata di veicolare ed enfatizzare⁹.

Bastino questi brevi richiami a riprova di quanto poco sopra cennato, ovvero di come ogni parallelo con la Serenissima venga ritenuto possibile, in ambito ligure, solo dopo l’inizio per la Dominante dell’esperienza dogale. «I genovesi – osserva ancora il Ferrante – creando il dogato (estraneo alla vicenda istituzionale locale), avevano aperto una plurisecolare fase di confronto con Venezia e la sua costituzione»¹⁰.

Dal canto suo la storiografia veneziana, almeno parte di quella che sa emanciparsi proprio dal « mito domestico della città unica al mondo »¹¹ e rifiuta una visione edificante, levigata, celebrativa ed autoconclusa delle strutture costituzionali rampollate da un’esperienza letta come esclusiva e irripetibile, sebbene in tempi e modi differenti, esorta e indulge a gettar lo sguardo, proprio per l’età comunale, oltre i ristretti confini lagunari, magari per cogliere qualche più o meno plausibile parallelismo: la corrispondenza tra la *promissio ducis* veneziana e il *breve consulum* di terraferma¹², tra il doge e il podestà degli altri comuni d’Italia¹³, tra i componenti del minor

⁹ *Ibidem*, p. 283, n. 14. Per un quadro complessivo sulla corposa bibliografia intorno al ‘mito’ di Venezia rinvio a G. ZORDAN, *Repertorio di storiografia veneziana. Testi e studi*, Padova 1998, pp. 87-89.

¹⁰ R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 28.

¹¹ G. CRACCO, *Un “altro mondo”. Venezia nel medioevo, Dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1986, p. 112.

¹² Così G. FASOLI, *Comune Veneciarum*, in *Storia della civiltà veneziana*, 3, *Venezia dalla prima crociata alla conquista di Costantinopoli del 1204*, Firenze 1966, p. 98, poi in *Storia della civiltà veneziana*, cit., I, p. 274 (da cui si citerà); al di fuori di una storiografia strettamente ‘veneziana’ v. pure A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 477; U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell’età comunale*, Padova 1955², p. 47.

¹³ Cfr. E. BESTA, *Intorno a due opere recenti sulla costituzione e sulla politica veneziana nel medioevo. Appunti*, in « Nuovo Archivio Veneto », XIV (1897), p. 216; M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, II, Venezia 1909, p. 5; vedi inoltre A. SOLMI, *Storia del diritto* cit., p. 548; U. NICOLINI, *Il principio di legalità* cit., pp. 46-47; G. DE VERGOTTINI, *La rinascita politica medievale*, in *Storia universale*, IV/2, Milano 1961, p. 170. Motiva analiticamente l’opposizione all’equivalenza doge/podestà L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, p. 62 e sgg.

consiglio marciano e i consoli¹⁴... e via comparando. Ciò dicasi, senza troppo avventurarci in anamnesi risalenti che coinvolgerebbero autori soprattutto tedeschi a cavallo tra Otto e Novecento quali Max Claar¹⁵, Bernhard Schmeidler¹⁶, Heinrich Kretschmayr¹⁷, per Giuseppe Maranini persuaso di poter rilevare «profonde analogie fra le altre costituzioni italiane e quella di Venezia»¹⁸; per Giovanni Cassandro che plaude alle «esplicite ed energiche esortazioni» avanzate da più parti «a tener d'occhio lo svolgimento delle strutture costituzionali di altre città e terre italiane ... dove il comune dette meravigliosa prova di sè», purché ciò non induca «a concepire lo svolgimento delle istituzioni pubbliche veneziane quale imitazione di quelle straniere»¹⁹; per Lamberto Pansolli, anch'egli attento al dibattito storiografico circa qualche possibile suggestione ordinamentale giunta a Venezia dall'esterno, ma nel contempo mosso da «molta cautela nell'enunciare una tale corrispondenza»²⁰.

Ancor più incalzanti, per dilucidare il *commune Venetiarum*, si fanno ai nostri giorni i moniti a pretermettere l'idea di una «storia separata»: con Stefano Gasparri si osserva che «l'orientamento verso la terraferma era una componente ineliminabile anche per una realtà, come quella veneziana, che pure trovava sul mare la sua vera ragione di vita»²¹; al processo «teso a ri-

¹⁴ G. CRACCO, *Società e Stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze 1967, pp. 73-75.

¹⁵ M. CLaar, *Die Entwicklung der venetianischen Verfassung von der Einsetzung bis zur Schliessung des Grossen Rates*, München 1895; non meno rilevante era stato, all'epoca, il lavoro di W. LENEL, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungsgeschichte*, Strassburg 1897.

¹⁶ B. SCHMEIDLER, *Der Dux und das Comune Venetiarum von 1141 bis 1229*, Berlin 1902.

¹⁷ H. KRETSCHMAYR, *Geschichte von Venedig*, II, Gotha 1920, pp. 63-140.

¹⁸ G. MARANINI, *La costituzione di Venezia*, I, *Dalle origini alla serrata del Maggiore Consiglio*, Venezia 1927 (riprod. anast. Firenze 1974), p. 163.

¹⁹ G. CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXVI (1963), pp. 28-29.

²⁰ L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti* cit., p. 63.

²¹ S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina e il regno italico: la civitas e l'assemblea*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. GASPARRI, G. LEVI, P. MORO, Bologna 1997, p. 77. Con la formula neologica, etimologicamente più appropriata, di «occidentamento» parla H. BECK nella *Prefazione* alla trad. it. di G. RÖSCH, *Venezia e l'Impero, 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico*, Roma 1985,

scoprire il “cuore europeo” di Venezia» allude Giorgio Cracco, titolando «Una città che guarda anche a Occidente» uno dei primi paragrafi dell'importante saggio posto a introduzione del volume monografico della recente *Storia di Venezia* dedicato, per l'appunto, a *L'età del comune*²²; mentre si giudica più suavisivo percorrere, con Andrea Castagnetti, la «via veneziana al comune»²³ anziché arroccarsi nel concetto un po' sterile di Venezia «comune atipico»²⁴. Si guarda cioè con rinnovato interesse alla «evoluzione politica ed istituzionale in atto nelle città del Regno italico»²⁵, in particolare alle esperienze di regime comunale fiorite nelle città della Marca veronese (Verona, Vicenza, Padova ...) ²⁶, che Venezia ben conosceva avendo con quei centri urbani rapporti commerciali e politici assai frequenti e si inserisce in tale contesto la forma rinnovellata di reggimento costituzionale della *civitas Rivoalti* «che da secoli viveva d'Oriente»²⁷. Quanto sopra, ben s'intende, con estrema prudenza: senza mancare cioè di porne in opportuno rilievo connotazioni tipiche e intime differenze. «I Veneziani – puntualizza ancora il Castagnetti – adottarono l'istituzione del comune, ma con profonde modifiche e, soprattutto, per obiettivi diversi, quanto erano diverse la storia e le istituzioni del Ducato da quelle del Regno e delle sue città»²⁸.

Affatto episodici, come a questo punto è facile intuire, si presentano i raffronti – sempre ragionando della storiografia veneziana – con i caratteri

p. 10. (Titolo dell'opera originale: *Venedig und das Reich. Handels- und Verkehrspolitische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit*, Tübingen 1982).

²² G. CRACCO, *L'età del comune*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del comune*, a cura di G. CRACCO e G. ORTALLI, Roma 1995, p. 3.

²³ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune*, in *Storia di Venezia* cit., II, p. 84.

²⁴ A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* cit., IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, p. 459, poi in ID., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 67 (da cui si citerà).

²⁵ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 84.

²⁶ ID., *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona 1981; ID., *La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV)*, Torino 1986; ID., *Le città della Marca veronese*, Verona 1991.

²⁷ G. CRACCO, *L'età del comune* cit., p. 3.

²⁸ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 84. Su «la peculiarità veneziana e il dibattito storiografico», proprio nell'età del comune, si sofferma da ultimo G. ORTALLI, *Venezia nel secolo di Federico II. Modelli statuali e politica mediterranea*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CLVII (1998-99), pp. 426-434.

del comune genovese e superficiale l'attenzione riservata ai suoi assetti istituzionali. Roberto Cessi, ad esempio, ebbe ad occuparsi in modo assai marginale della compagna – quella, per intenderci, costituita «al tempo della spedizione navale di Cesarea», dalla quale prende avvio la cronaca dell'annalista Caffaro²⁹ – definendola, con perifrasi ormai francamente discutibile, «espressione dell'*universitas civium*³⁰». Il Gasparri, con riferimento peraltro all'età precomunale, evoca il diploma con cui nel 958 Berengario II e Adalberto re confermarono ai Genovesi le loro consuetudini, lo accosta a quanti altri Renato Bordone giudica «la più compiuta testimonianza del livello di organizzazione raggiunto nel corso del X secolo dalle popolazioni urbane»³¹ e si propone di dimostrare come «la crescita del placito veneziano si collo(chi) dunque in uno scenario che vedeva nel X secolo, un po' in tutta l'Italia settentrionale ... l'apparizione sulla scena politica dei cittadini, in modo parzialmente o del tutto autonomo rispetto al vescovo»³².

Si rileva da più parti «l'inconsistenza politica» delle arti tanto a Venezia quanto a Genova³³ nonché la pari insussistenza di corporazioni mercantili³⁴ ... e poc'altro, se non magari per giudicare «riduttiva e fuorviante» qualsiasi «interpretazione unilaterale di due così diversi percorsi politici»³⁵.

E proprio questa, senza troppo concedere al gusto del paradosso, può dirsi, per un verso, la 'costante' dei vari sforzi mirati alla riflessione su questo tema e, per un altro, l'unico approccio metodologico consono al conseguimento di qualche risultato concreto. Collocandoci nell'alveo di indirizzi storiografici generali fra i più oculati è opportuno cioè, anche nello specifico,

²⁹ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica* cit., pp. 7-8 e n. 2.

³⁰ R. CESSI, *Venezia ducale*, II/1, *Commune Venetiarum*, Venezia 1965, p. 174 n. 1.

³¹ R. BORDONE, *La città nel X secolo*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXXVIII), I, p. 549.

³² S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina* cit., pp. 74-75.

³³ V. VITALE, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano-Napoli 1951, pp. 48-49; G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 67 e n. 1; G. AIRALDI, *Genova e la Liguria* cit., pp. 470-471.

³⁴ J. HOCQUET, *Capitalisme marchand et classe marchande à Venise au temps de la Renaissance*, «Annales ESC: économie, société, civilisation», XXXIV (1979), p. 279 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 36.

³⁵ L. CASELLA, *Ancora su Genova e Venezia: le città e l'organizzazione territoriale*, in *La storia dei Genovesi*. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, V, Genova 1985, p. 445.

constatare l'impossibilità, o meglio ancora, l'irragionevolezza di qualsiasi *reductio ad unitatem* e, posta a oggetto di disamina la fase formativa dei comuni, convenire con Ovidio Capitani che il loro processo di svolgimento « non può essere ricondotto ad una tipologia monogenetica »³⁶.

Né, d'altro canto, si prospetterebbe destinato a miglior fortuna un approccio all'argomento in termini opposti e cioè di brutale o approssimativa contrapposizione, tantomeno se volta a conferir primati in merito alla superiorità dei risultati raggiunti. *L'incipit* di un sagace contributo di Geo Pistarino: « Genova è l'antitesi di Venezia »³⁷ suona infatti, a dir poco, deterrente per ogni ragionevole impresa, qualora avulso dalla trattazione complessiva, ove l'Autore sviluppa il convincimento secondo cui, nel ricostruire la storia della prima, la seconda possa bensì essere presa quale punto di riferimento, ma non certo quale criterio valutativo, giacché « giudicare la storia di Genova, come talora si è fatto, tenendo come parametro implicito quella di Venezia, è un non senso »³⁸; e conclude, in sintonia con la sullodata lunghezza d'onda: « io credo invece che la storia medievale di Genova non sia meno valida ... è soltanto un modello diverso »³⁹.

Non si nega che sia pienamente legittimo – se così aggrada – evidenziare, sul versante ligure, vuoi « l'esistenza di uno iato profondo tra le vicende genovesi dell'alto e del basso medioevo »⁴⁰, vuoi « una fragilità costituzionale fin d'allora ben percepibile »⁴¹, come pure la « convulsa alternanza degli assetti politico-istituzionali »⁴², magari tutto ciò (ed altro ancora) collegando in un rapporto effetto-causa all'indole propria dei protagonisti e comprimari di quelle vicende: « portati per naturale tendenza ad eccesso di individualismo »⁴³

³⁶ O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, Roma-Bari 1988, p. 391.

³⁷ G. PISTARINO, *Comune, "compagna" e commonwealth nel medioevo genovese*, in *La storia dei Genovesi* cit., III, Genova 1983, p. 9.

³⁸ *Ibidem*, p. 11.

³⁹ *Ibidem*, p. 21.

⁴⁰ G. AIRALDI, *Vecchio e nuovo potere in Genova medievale: prospettive per una rilettura delle origini*, in *La storia dei Genovesi* cit., I, Genova 1981, p. 30.

⁴¹ G. AIRALDI, *Genova e la Liguria* cit., p. 393.

⁴² V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., p. 6.

⁴³ G. FORCHERI, *Dalla "compagna" al "popolo"*, in *La storia dei Genovesi* cit., I, p. 76. Analogamente R.S. LOPEZ: « Una tradizione storiografica quasi unanime mette questa debolezza in rapporto con l'individualismo esasperato dei Genovesi » (*Quattrocento genovese*, in

e quindi « mai creatori di uno stato, ma piuttosto di organismi variabili e mutevoli »⁴⁴, tendenti a gestire il potere « come un bene privato e personale »⁴⁵, « privi di profonde ragioni ideali che non coincidono con il proprio tornaconto personale »⁴⁶ e, ancor più, facili ad un eccesso di litigiosità e partigianeria tale da fare della propria « una storia di conflitti, all'insegna delle fazioni »⁴⁷. Così come è altrettanto plausibile, sul versante opposto, affermare che « il tratto più evidente dell'evoluzione delle istituzioni politiche veneziane nel corso del secolo XI appare senza dubbio la continuità »⁴⁸ e che, instauratosi poi il comune, seguirà nel breve volgere di un paio di decenni il suo progressivo e armonico « sviluppo funzionale, che esige un adeguamento di strutture organiche e di procedure coerenti »⁴⁹ capaci di garantire, allora e in futuro, robustezza e solidità di fondo a quel nuovo ordine costituzionale: immagine speculare di un popolo contraddistinto da « fortissimo senso dello stato »⁵⁰, da « perenne coesione civile »⁵¹ e « coscienza unitaria »⁵² pur nel frequente accendersi della lotta politica, mai tuttavia degenerata – tra le lagune – in faziosità endemica e dissolutrice. Un

« Rivista storica italiana », LXXV, 1963, p. 717, poi in ID., *Su e giù per la storia* cit., p. 70). Critica, tuttavia, come « inappagante » tale « riferimento all'individualismo per spiegare la crisi genovese » V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo* cit., p. 5.

⁴⁴ G. AIRALDI, *Genova e la Liguria* cit., p. 383.

⁴⁵ G. PETTI BALBI, *Genesi e composizione di un ceto dirigente : i «populares» a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1986, p. 84, poi con il titolo *La dinamica sociale*, in EAD., *Una città e il suo mare. Genova nel medioevo*, Bologna 1991, p. 119 (da cui si citerà).

⁴⁶ G. PETTI BALBI, *Il mito della memoria genovese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1 (1989), p. 231, poi con il titolo *Il mito cittadino*, in EAD., *Una città e il suo mare* cit., p. 325.

⁴⁷ C. BITOSSI, «La Repubblica è vecchia». *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Roma 1995, p. 239.

⁴⁸ S. GASPARRI, *Dagli Orseolo al comune*, in *Storia di Venezia* cit., I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN (†) e G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1992, p. 817.

⁴⁹ R. CESSI, *Il Maggior Consiglio (origine ed evoluzione fino alla fine del sec. XIII)*, in *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, I, Bologna 1950, p. VI.

⁵⁰ G. PISTARINO, *Comune, «compagna»* cit., p. 9.

⁵¹ G. CRACCO, *L'età del comune* cit., p. 10.

⁵² G. CASSANDRO, *Concetto caratteri* cit., p. 29.

popolo, insomma, aperto a forte spirito di servizio nei confronti della collettività, in una felice osmosi tra interesse pubblico e privato⁵³.

Tutte connotazioni – ribadiamo – di per sé sacrosante e che in parte riprenderemo tra breve, ma che radicandosi in un eccesso dialettico finirebbero per sfociare nello stereotipo e nel luogo comune o, nel migliore dei casi, in una problematica indagine demopsicologica in ordine all'essenza della 'genovesità' e della 'venezianità'.

Non meno azzardato sarebbe, infine, farsi allettare da quelle che lo stesso Capitani chiama «sincronie prestabilite»⁵⁴ e ritenere «corrispondenza di date molto interessante»⁵⁵, facilmente riscontrabile rispetto ad altri scenari geografici, quanto nel rapporto Genova-Venezia quasi sempre si risolve in mera coincidenza che esalta non tanto le analogie quanto piuttosto le difformità di situazioni. In altri termini, l'assodato scarto temporale di almeno un cinquantennio con cui i due centri urbani vedono sorgere il nuovo sistema organizzativo e, soprattutto, ne prendono contezza non può comunque venir revocato in dubbio da suggestivi quanto ingannevoli «parallelismi cronologici»⁵⁶.

Così, già per un'epoca anteriore alla nascita del comune e senza poter qui scendere in dettaglio, atti pubblici o privati redatti nel medesimo lasso di tempo, da un canto menzionano gli *habitatores in civitate Ianuensi* ai quali collettivamente viene attribuita metà delle multe inflitte ai contravventori degli ordini regi⁵⁷, si richiamano alla *consuetudo* che *vestri priores parentes in hac civitate habuerunt*⁵⁸, insistono sull'*honor civitatis*... lasciando percepire,

⁵³ V. per tutti, nella sua perenne tensione nobilitante la millenaria vicenda della Serenissima, R. CESSI, *Politica, economia, religione in Storia di Venezia*, II, *Dalle origini del ducato alla IV crociata*, Venezia 1958, p. 374 e sgg.; ID., *Storia della Repubblica di Venezia*, I, Milano-Messina 1968², p. 148 e sgg.

⁵⁴ O. CAPITANI, *Città e comuni*, in *Storia d'Italia* cit., IV, p. 32.

⁵⁵ S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina* cit., p. 73.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 77.

⁵⁷ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), pp. 4-6, nr. 1, 18 luglio 958: è la carta di concessione rilasciata da Berengario e Adalberto re di cui si è fatta parola poco sopra.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 6-8, nr. 2, maggio 1056: il marchese Alberto Malaspina giura di rispettare le consuetudini degli abitanti di Genova.

se non proprio sentore di « autonomie comunali »⁵⁹, quanto meno la rilevanza anche giuridica attribuita alla « società cittadina »⁶⁰; dall'altro invece, attraverso i massivi riferimenti ai *Venetici*, al *dux Venetie cum ipso populo Veneticorum* o *Venetiarum*, alla *vestra consuetudo* che s'identifica con l'*usus patrie*, all'*honor* o alla *salvatio patrie*⁶¹, fanno intendere come sia ancora il ducato, confuso con il *populus* che lo costituisce, l'unico termine di riferimento, come solo il ducato – il territorio compreso cioè tra Grado e Cavarzere – abbia rilevanza di area consuetudinaria e sempre il ducato, tramite la camera palatina, si ponga quale massimo centro di imputazione patrimoniale, nonostante la *civitas Rivoalti*, la *nova civitas*, risulti edificata da tempo⁶².

Accade in seguito che i due microcosmi, così ontologicamente diversi, per avventura s'incontrino sul calendario della storia nel 1143, potendo nuovamente indurre qualche interprete avventato in poco commendevole tentazione.

Ecco a Genova, in un mese imprecisato di quell'anno, il testo del giuramento prodotto dai *consules electi pro communi*⁶³ e ad esso correlato, nel 1157, il *sacramentum sequelae* (o *sequimenti*) prestato dai membri della compagna⁶⁴; come ognuno sa i brevi più antichi che ci sono rimasti, ma non certo i primi né tantomeno pervenutici nella versione originaria⁶⁵. Ed ecco, a Venezia, nel febbraio 1143 (m.v. 1142), l'atto teso a comporre il dissidio

⁵⁹ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939, p. 13.

⁶⁰ R. BORDONE, *La città nel X secolo* cit., p. 548.

⁶¹ V., a mero titolo esemplificativo, *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, a cura di R. CESSI, II, *Secoli IX-X*, pp. 81-85, nr. 47, 2 dicembre 967: Ottone I conferma il patto con i Venetici; pp. 99-104, nr. 54, 25 ottobre 976: quietanza di Valdrada, vedova di Pietro IV Candiano. V., inoltre, G. ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova 1973, p. 326 e sgg. con ulteriori citazioni archivistiche alle nn. 33-36; ed ancora A. CASTAGNETTI, *Insediamenti e «populi»*, in *Storia di Venezia* cit., I, p. 582 e sgg.; S. GASPARRI, *Dagli Orseolo al comune* cit., p. 795 e sgg.

⁶² Cfr. R. CESSI, *Venezia ducale*, I, *Duca e Popolo*, Venezia 1963, pp. 302-306; ID., *Storia della Repubblica* cit., I, pp. 66-67; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, pp. 52-53.

⁶³ In seguito: *Breve del 1143*, ed. F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 103-113.

⁶⁴ In seguito: *Breve del 1157*, ed. F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 115-126.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 24-27.

sorto tra la cittadinanza in merito alla c.d. *processio scholarum*⁶⁶. In esso compaiono per la prima volta dei *virī sapientes* o, ad essere più precisi, per la prima volta e quasi incidentalmente ci si imbatte in un *consilium*, detto poco oltre *consilium communis*, istituito *hoc in tempore pro honore et utilitate seu salvatione nostre patrie*, nonché presieduto da quei *sapientes* alle cui decisioni *Venetie populus obedire sacramento est astrictus*⁶⁷.

Due documenti coevi, eppure il primo testimone di una parabola istituzionale giunta al suo culmine, il secondo rivelatore di un processo formativo còlto all'inizio, di cui anzi trapelano a mala pena i sintomi. D'altronde pochi anni prima, per l'esattezza nell'aprile 1136, la proposta di pace avanzata dai *consules Ianue cum universo populo Ianue al totus populus Venetie* e che avrebbe impegnato le parti stipulanti *sicut consules Ianue de Comuni cum duce Venetie concordaverint*⁶⁸, palesa quanto lontana sembrasse ancora Venezia, almeno agli occhi dei Genovesi, dalla costituzione di un ente 'politico' diverso dal suo secolare ducato.

Vexata questio, si è sempre affermato, quella dell'origine dei comuni⁶⁹: per la laconicità o reticenza delle sparute testimonianze rimaste, per l'oggettiva impossibilità di percepire 'ocularmente' attraverso esse l'incerta luce aurorale di quei nuovi ordinamenti, per i quali si sprecheranno tuttavia le definizioni spesso circconfuse da aloni oracolari, per la sfumata lentezza di ogni processo formativo. Senza infierir oltre su antiche e recenti 'teorie' di tipo 'unitario' e sulla loro totalizzante e nel contempo utopica pretesa di erigere a tipologia generale l'*id quod plerumque* (se non addirittura *interdum*) *accidit*⁷⁰, a conferma della spinosità della materia basti un fugace richiamo al

⁶⁶ *Acta consilii sapientum*, in *Deliberazioni del Maggior Consiglio* cit., pp. 255-256, nr. 1, febbraio 1142 (*m.v.*).

⁶⁷ V., per il momento, L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti* cit., pp. 74-75 e la bibl. ivi indicata alla n. 50; inoltre G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 63-64; A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., pp. 82-83.

⁶⁸ *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, pp. 94-95, nr. 76, aprile 1136, ora anche in *I trattati con Genova. 1136-1251*, a cura di M. GIORDANO e M. POZZA, Roma 2000 (*Pacta Veneta*, 7), pp. 20-21.

⁶⁹ Così, ad esempio, G. FASOLI, *Comune Veneciarum*, cit., p. 272.

⁷⁰ Cfr. G. VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani (secoli X-XIV)*, Pisa 1904, poi in ID., *Medioevo italiano*, Firenze 1961², pp. 85-118; P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano 1950³, pp. 206-228; A.I. PINI, *Dal*

dibattito storiografico intorno all'elemento connotativo l'identità dell'originario comune, colto via via nella comparsa dei primi consoli «posti a capo della cittadinanza con compiti essenzialmente politici»⁷¹; nell'istituzione di un consiglio significante la volontà collettiva, giacché «nell'organismo assembleare si poneva in maniera nettissima la questione della rappresentanza allargata a tutti coloro che si sentivano tutta la comunità»⁷²; nell'effettivo funzionamento dei «principali organi comunali ... in un equilibrato rapporto all'interno della città»⁷³; oppure, in differente prospettiva, nell'acquisita titolarità dei beni collettivi o – se ci si passa l'espressione – nella visibilità in campo internazionale: segni non equivoci, questi ultimi, di come venga progressivamente sviluppandosi il concetto di ente morale o *persona ficta*⁷⁴.

Per ricondurci entro il nostro ristretto orizzonte, proprio la su lamentata scarsità di documenti che rende illativa ogni argomentazione sui primordi, ha consentito agli studiosi di sbizzarrirsi in una gamma pressoché illimitata di formule miranti a connotare proprio la compagna genovese ed il *consilium sapientum* veneziano, ovvero i principali fattori di sviluppo iscritti nella mappa cromosomica dei rispettivi comuni.

Circa la prima (e senza alcuna velleità di completezza) esiste chi vi scorge una associazione di persone e chi preferisce vedervi una federazione di sottocompagnie rionali ovvero una unione di consorterie familiari⁷⁵; nel primo caso

comune città-stato cit., pp. 63-65; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 247-251.

⁷¹ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 98: «La comparsa della nuova istituzione corona l'aspirazione delle singole città o cittadinanze all'autonomia dal potere centrale».

⁷² O. CAPITANI, *Storia dell'Italia* cit., p. 369; v. pure ID., *Città e comuni* cit., pp. 26-27. Sul concetto di rappresentanza riferito al *Commune Venetiarum* rinvio a G. ZORDAN, *Le persone nella storia* cit., pp. 337-338.

⁷³ M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1991⁵, p. 247.

⁷⁴ M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in «Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni», V/1 (1999), pp. 18-20 con ulteriore bibliografia a p. 27, n. 21.

⁷⁵ Tra i fautori di questa seconda posizione si possono annoverare U. FORMENTINI, *Genova nel Basso Impero e nell'Alto Medio Evo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, II, Milano 1941, pp. 268-273; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici e orientamenti bibliografici*, I, Genova 1955, pp. 13-18; E. POLEGGI, *le contrade delle consorterie nobiliari a Genova tra il XII e il XIII secolo*, in «Urbanistica», XLII-XLIII (1965), pp. 20-32; più di recente M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 259-260.

si pongono in risalto soprattutto gli elementi della selettività, esclusività, temporaneità, mentre nel secondo si privilegia piuttosto « un aspetto unitario, di tipo quasi democratico »⁷⁶; vi è chi ne accentua l'originario carattere militare di difesa⁷⁷ e chi individua tra le sue finalità preminenti quelle mercantili⁷⁸; si propende da un lato per un'evoluzione di tipo amministrativo, dall'altro di tipo economico e, ancor più, politico. Mentre poi la quasi totalità degli storici concorda nel ritenerla, quanto meno agli inizi, una associazione privata (o tra privati), un'esigua quanto agguerrita minoranza, sul presupposto che sia « assolutamente da respingere l'idea di una origine privatistica del comune », annovera la stessa compagna genovese fra gli « elementi di fatto di una dialettica che è per forza di cose di natura “pubblica” »⁷⁹, alimentando una *querelle* dopo tutto nominale, basata com'è sul differente modo di intendere il 'pubblico' ed il 'privato' rapportati al basso medioevo⁸⁰.

Non meno variegata le configurazioni proposte per l'organo motore del primigenio *commune Venetiarum*: quel *consilium sapientum*, inteso – al suo apparire – ora come « una giunta straordinaria »⁸¹, una sorta di « governo di salute pubblica »⁸² funzionante solo in caso di emergenza⁸³; ora viceversa come un consesso destinato a gestire l'ordinaria amministrazione⁸⁴, non ravvisandosi carattere di eccezionalità nel contesto politico da cui esso affiora, nei suoi fini e nei suoi poteri. E se taluni dichiarano il *consilium* « espressione di un'assemblea popolare »⁸⁵, un « organo popolare o a tutela dell'interesse col-

⁷⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., pp. 247-248; ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 13.

⁷⁷ In particolare F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., p. 80 e *passim*.

⁷⁸ V. ancora V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., p. 252; ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., pp. 9-10, 14-15.

⁷⁹ O. CAPITANI, *Storia dell'Italia* cit., p. 365.

⁸⁰ Cfr. da ultimo M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 258.

⁸¹ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 150.

⁸² G. CRACCO, *Un "altro mondo"* cit., p. 42.

⁸³ R. CESSI, *Politica, economia* cit., p. 374 e sgg., seguito da G. CRACCO, *Un "altro mondo"* cit., p. 47.

⁸⁴ G. FASOLI, *Comune Venetiarum* cit., p. 273; A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 83.

⁸⁵ O. CAPITANI, *Storia dell'Italia* cit., p. 369.

lettivo»⁸⁶ e, nel contempo, il collegio deliberante che «aveva limitato l'onnipotenza del *populus*, trasferendo il potere legislativo in un corpo più ristretto e più organico, suscettibile di maggiori e più precise responsabilità»⁸⁷; altri vi ravvisano piuttosto «la nuova arma voluta dai giudici per colpire il duca»⁸⁸ ovvero l'innovazione costituzionale escogitata dai *potentiores* per abbattere il già declinante assolutismo ducale. Attraverso una legittima interpretazione estensiva del generico mandato ricevuto con formula d'uso corrente (per l'onore, l'utile e la salvezza della patria) il *consilium sapientum*, nei decenni posteriori alla sua comparsa, verrà ampliando le proprie competenze e si mostrerà istituzione cardine dell'ordinamento comunale veneziano⁸⁹. E gli storici nuovamente a disputare se considerarlo il progenitore del maggior consiglio⁹⁰, se del minore⁹¹ o di entrambi⁹² e non manca chi, più sottilmente, distingue: dall'organo collegiale procede – con qualche verosimiglianza – il maggiore, laddove i *sapientes* cioè *qui preerant consilio*, si accingono a costituire il minore⁹³.

Davvero *vexata quaestio* quella attinente la nascita del comune: «un problema di soluzione difficile o, meglio – oggi ci viene detto e proprio da parte 'veneziana' – un falso problema», qualora affrontato in prospettiva giuridico-costituzionale, inidonea al superamento di antinomie siffatte. Assai più proficuo – si insiste – affidarsi all'analisi sociale e politica, onde «accostare nel metodo di indagine, non nelle loro realtà storiche, lo studio del comune veneziano e quello degli altri comuni cittadini»⁹⁴.

Che l'esperienza sconsigli un approccio al complesso, poliedrico e cangiante universo comunale in chiave e termini solo giuridici è opinione

⁸⁶ R. CESSI, *Il Maggior Consiglio* cit., p. VI.

⁸⁷ ID., *Storia della Repubblica* cit., I, p. 152.

⁸⁸ G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 10.

⁸⁹ G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., p. 64.

⁹⁰ R. CESSI, *Il Maggior Consiglio* cit., p. XI; ID., *Storia della Repubblica* cit., I, pp. 149-150; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 268.

⁹¹ G. CASSANDRO, *Concetto caratteri* cit., pp. 30-31.

⁹² G. MARANINI, *La costituzione* cit., I, pp. 149-150; A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, Roma 1937, pp. 21 e 29.

⁹³ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., pp. 97-98.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 102.

facilmente condivisibile, non tanto per scongiurare il rischio «di costruire auliche sintesi» stigmatizzate da Giovanna Petti Balbi⁹⁵, dal quale possono non essere immuni pure coloro che hanno dimestichezza maggiore con le c.d. dinamiche sociali, quanto per l'obiettivo insufficiente di quell'unico metodo d'indagine; giacché è palese come la realtà comunale non si esaurisca nel suo diritto, essendo sì fenomeno giuridico-istituzionale, ma nel contempo politico, economico, sociale ed anche culturale, religioso, artistico, architettonico ... in una parola: spirituale.

Infatti, quando il Cessi, nel definire il comune veneziano, parla di «nuovi principî e nuove prospettive», di «nuovo sistema», di «intimo rivolgimento nella concezione dello stato», che ora «si sostanzia di coerenti organi al fine supremo della tutela della collettività»⁹⁶ ed il Cassandro, che pur coglie in tali enunciati «il disagio e la difficoltà di raggiungere una precisa formulazione tecnico-giuridica», finisce anch'egli per appellarsi alla «coscienza unitaria» maturata da una città che, attraverso le proprie istituzioni, «si pone strumento del bene comune»⁹⁷ convinto, quel fine storico del diritto, che «al di là delle forme giuridiche» di cui si sostanzia il comune-stato, quel che conta sondare «è lo spirito che l'animò»⁹⁸; o quando Gina Fasoli, studiosa particolarmente attenta al mondo comunale, afferma che «le semplici strutture» del sistema costituzionale realtino seppero reggere nel tempo «perché al di là delle istituzioni c'era quella indomabile tensione di energie e di volontà ... che erano al tempo stesso frutto e radice ... della fierezza, della sicurezza che animava tutto il popolo veneziano ...»⁹⁹, costoro avanzano concetti meta-giuridici o, ad essere più spicci, esaltano dei valori. Del pari, nel momento in cui Ennio Cortese mostra forti perplessità rispetto alla *vulgata* storiografica genovese ravvisante «un processo di progressiva identificazione della Compagna con il Comune»¹⁰⁰ ch'egli giudica «metamorfosi giuridica stranissima e poco comprensibile»¹⁰¹, disposto – se mai – ad am-

⁹⁵ G. PETTI BALBI, *La dinamica sociale* cit., p. 116.

⁹⁶ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 152.

⁹⁷ G. CASSANDRO, *Concetto caratteri* cit., p. 29.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 44.

⁹⁹ G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., pp. 275-276.

¹⁰⁰ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., p. 252; ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 15; ma già F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., p. 37.

¹⁰¹ E. CORTESE, *Il diritto nella storia* cit., II, p. 254.

mettere « se ne può forse parlare allo stesso modo in cui si dice che certi partiti unici, a lungo dominanti nella storia recente di taluni paesi, si sono “identificati” con gli Stati entro i quali agivano »¹⁰², egli rinverdisce un’immagine già utilizzata da altri¹⁰³ la quale, evocando vecchi e nuovi totalitarismi, appare improntata a categorie politiche, non certo *stricto sensu* giuridiche.

Confutabile ci sembra, viceversa, la pretesa attitudine della storia socio-politica a porsi quale esaustivo strumento di comparazione tra ordinamenti comunali che non si risolvono nemmeno in mera presa di potere o in lotta di classe, né si chiariscono sino in fondo esagerando l’incidenza del fattore sociale. Le accurate ricerche dirette ad approfondire la composizione delle classi economiche emergenti, la formazione dei ceti dirigenti, dominanti o egemoni che siano o a tratteggiare dinamiche o dialettiche di gruppo (temi invero ormai ricorrenti nella più aggiornata bibliografia genovese e veneziana)¹⁰⁴, risultano senz’altro necessarie, ma pur esse – se sole – inadeguate ad esaurire il confronto fra le esperienze comunali vissute dalle due città. Riteniamo cioè che se facilitano la comprensione di talune analogie, rilevando ad esempio omogeneità di fini e di componenti nelle collettività intenzionate a conseguirli, poco o nulla possano chiarirci in ordine alle più numerose (o solo vistose) differenze.

Così, sempre in via d’esempio, è di indubbio interesse sapere che la *compagna Janue*, costituita da « famiglie nobili e fatte ricche dal commercio »¹⁰⁵, si afferma già all’inizio del XII secolo quale organismo preminente

¹⁰² *Ibidem*, p. 292.

¹⁰³ A.I. PINI, *Dal comune città-stato* cit., p. 100, con rinvio al classico lavoro di N. OTTOKAR, *Il comune di Firenze alla fine del Duecento*, Torino 1962².

¹⁰⁴ Per Genova basti qui rinviare agli *Atti* dei convegni di studi sui *Ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova*, promossi dall’Associazione nobiliare ligure, iniziatisi nel 1980 e proseguiti con cadenza pressoché annua; v. inoltre bibliografia specifica sull’argomento in G. PETTI BALBI, *Una città e il suo mare* cit., pp. 333-334. Per Venezia, ai lavori più volte menzionati di Cracco, Gasparri, Castagnetti si possono aggiungere: M. MERORES, *Der Venetianische Adel (Ein Beitrag zur Sozialgeschichte)*, in « Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte », XIX (1926), pp. 193-237 e il più recente G. RÖSCH, *Der Venetianische Adel bis zur Schliessung des Grössen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht*, Sigma-ring 1989 (Kieler Historischen Studien, 33).

¹⁰⁵ Così E. CORTESE, *Il diritto nella storia* cit., II, p. 292; v. pure V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., p. 250 e ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 15. Forse è un po’ riduttivo sostenere: « All’origine della nuova realtà unitaria istituzionale sembra trovarsi sempre un

della vita cittadina in cui si forgia una classe di governo « soprattutto preoccupata di non lasciar liberi spazi di controllo politico »¹⁰⁶ e progressivamente procede alla « esclusione dalla vita pubblica di categorie economiche e produttive »¹⁰⁷ e che, del pari, il *commune Venetiarum* delle origini colloca tra i propri obiettivi primari « la conquista e la spartizione stabili del potere da parte dei maggiorenti »¹⁰⁸, ottenute affiancando al doge ed ai suoi giudici quel nuovo consiglio nel quale convergono, si integrano e si confondono gruppi di vecchi capitalisti, ovvero titolari di latifondi siti entro e fuori i termini lagunari, per lo più esponenti dell'antica nobiltà 'bizantina' e *homines novi* che hanno iniziato ad investire le loro ricchezze nei traffici marittimi¹⁰⁹.

Altrettanto giova constatare la progressiva estromissione del clero dalla vita politica e dalle attività di governo: a Genova, infatti, gli ecclesiastici non partecipano alla compagna¹¹⁰, a Venezia essi non vengono più menzionati ufficialmente negli atti pubblici proprio in concomitanza con la comparsa del comune¹¹¹.

E ancor più torna profittevole esser fatti persuasi che anche nella Venezia del XII e XIII secolo (per Genova ... nessuno ha mai nutrito incertezze) « il regime comunale viene a poggiare ... su ceti in movimento. Con il conseguente scatenarsi di aspirazioni, tensioni e conflitti »¹¹²; che anche tra le lagune si assiste cioè a lotte di classe e politiche a un tempo, ovvero incentrate

accordo ... tra signori di terre poste nella zona circostante la città », come fa M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 259.

¹⁰⁶ O. CAPITANI, *Storia dell'Italia* cit., pp. 366-367.

¹⁰⁷ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., p. 252; ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 14.

¹⁰⁸ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 101.

¹⁰⁹ G. LUZZATTO, *Les activités économiques du Patriciat vénitien (X^e-XIV^e siècle)*, in ID., *Studi di storia economica veneziana*, Padova 1954, pp. 125-126; G. CRACCO, *Società e Stato* cit., il cui cap. I è titolato, per l'appunto, *Proprietari e mercanti*, pp. 3-100; G. RÖSCH, *Der venetianische Adel* cit., pp. 81-111.

¹¹⁰ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., p. 37.

¹¹¹ G. MARANINI, *La costituzione* cit., I, p. 105; R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 147; G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 9 e n. 3; G. ZORDAN, *Le persone nella storia* cit., pp. 227-228. « L'avvento del comune ebbe dunque anche questo esito: l'esclusione completa del clero dai vertici del potere. Segno del carattere nuovo, secolarizzato, dell'organismo comunale, in antitesi esatta con la tradizione del ducato »: G. CRACCO, *L'età del comune* cit., p. 7.

¹¹² *Ibidem*, p. 11.

« sulla intensità e sui modi di esercizio del potere ducale »¹¹³, con possibili ribaltamenti di alleanze e di fronte. Alle antiche contese tra Particiaco e Candiani, tra Coloprini e Morosini¹¹⁴ si sostituiscono gli scontri, non meno tumultuosi, tra i Michiel e gli Ziani, tra gli Ziani e i Tiepolo, tra costoro e i Dandolo supportati dalle rispettive clientele¹¹⁵, in un *humus* politico – questo sì in antitesi con Genova – che se non ‘democratico’ ben può dirsi ancora ‘pluralistico’ in quanto presuppone l’esistenza e, a un tempo, la reciproca legittimazione di « gruppi sociali in contrasto ... quelli che il più tardo cronista identifica nei *nobiles* e nei *populares* »¹¹⁶. L’opinione corrente secondo cui a Venezia « mancò un partito popolare »¹¹⁷ trova oggi, infatti, decisa smentita quanto meno se rapportata al primo secolo di vita comunale¹¹⁸.

Può, infine, l’analisi comparata delle dinamiche sociali rendere edotti dell’analogo « carattere conservatore dell’evoluzione istituzionale, avvenuta in funzione degli interessi delle famiglie e dei gruppi preminenti »¹¹⁹, secondo forme di governo che, per Genova, Giovanni Forcheri non esita a definire – da subito – una « specie di dittatura di classe »¹²⁰ e che in Venezia sfoceranno in « regime di classe »¹²¹, dopo il tempo della « dialettica », al termine di quel complesso di provvedimenti, noto sotto il nome convenzionale di Serrata del maggior consiglio¹²², che consolideranno il potere nelle mani di

¹¹³ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 106.

¹¹⁴ R. CESSI, *Venezia ducale* cit., I, pp. 316 e sgg., 342 e sgg.; ID., *Storia della Repubblica* cit., pp. 71 e sgg., 82 e sgg.; G. ZORDAN, *L’ordinamento giuridico* cit., p. 55 e sgg.; A. CASTAGNETTI, *Famiglie e affermazione politica*, in *Storia di Venezia* cit., I, p. 627 e sgg.

¹¹⁵ Il rinvio d’obbligo è a G. CRACCO, *Società e Stato, passim*.

¹¹⁶ G. CRACCO, *L’età del comune* cit., p. 14.

¹¹⁷ G. CASSANDRO, *Concetto caratteri* cit., p. 46; v. pure G. ZORDAN, *L’ordinamento giuridico* cit., p. 96.

¹¹⁸ G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 103 e sgg. e, con qualche ulteriore accentuazione, ID., *L’età del comune* cit., pp. 14-15.

¹¹⁹ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 113; ma già ID., *Famiglie e affermazione* cit., p. 638; v. pure S. GASPARRI, *Dagli Orseolo al comune* cit., p. 821 e D. RANDO, *Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII*, Bologna 1994, p. 197.

¹²⁰ G. FORCHERI, *Dalla “compagna” al “popolo”*, in *La storia dei Genovesi* cit., I, p. 75.

¹²¹ G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 265.

¹²² La più recente rilettura critica della disciplina per la nomina a membro del maggior consiglio tra XIII e XIV secolo e delle innumerevoli interpretazioni intorno alla Serrata suc-

quanti per ingegno, per ricchezze, per predisposizione naturale, esercitandolo avevano saputo impadronirsene e, detenendolo, potevano ormai assicurarne la trasmissione ai loro discendenti¹²³. Solo da allora a Venezia il popolo se ne dovrà e se ne vorrà rimanere estraneo e passivo agli affari di governo: dedito esclusivamente alle proprie attività mercantili, artigianali o all'esercizio di bassa burocrazia negli uffici di ministero, lascerà che una aristocrazia cangiante ormai in patriziato si gestisca in forme monopolistiche così il potere politico come le residue sedizioni e congiure di palazzo¹²⁴, provvedendo a stroncare sul nascere – sempre da sola – eventuali e ... privatissime ambizioni signorili.

Ma detta analisi sociale – ribadiamo – se aiuta in qualche modo ad accentuare ciò che avvicina, sceverando chi e come arrivò al potere in Genova ed in Venezia, non soccorre a comprendere in che cosa i due sistemi furono diversi, al di là, ben s'intende, delle differenze strutturali e di apparato. Poco o nulla spiega perché quelli che nella città marciana sono avversari da contrastare sul piano politico, ma comunque da riconoscere come soggetti al medesimo ordinamento giuridico, all'ombra di S. Lorenzo diventano tendenzialmente nemici cui contrapporsi in termini di costituzione: nobili contro popolari, comune contro popolo, stato contro stato, di modo che i soccombenti, non accettando l'esercizio del potere ad opera dei vincitori, provvedono ad autogovernarsi in forme altrettanto totalitarie¹²⁵; perché solo a Genova le stesse fazioni, le consorterie, i gruppi antagonisti – in una parola tutti i fattori di divisione – assumano marcate valenze istituzionali, mentre ciò che accomuna sono in genere gli appetiti lucrativi, non certo sorretti da particolari basi ideologiche.

È ben noto con quali vivaci immagini si è saputo significare la preminenza del fattore economico nella vita comunitaria della città ligure: « la patrie du Génois » – scrive argutamente il Lopez – è più « une sorte de société

cedutesi nel tempo è offerta da V. CRESCENZI, *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia*, Roma 1996, pp. 318-344.

¹²³ G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., p. 95.

¹²⁴ R. CESSI, *Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente*, Venezia 1985, pp. 241-245.

¹²⁵ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica* cit., pp. 17 e sgg., 45 e sgg., 53 e sgg., 59 e sgg. Ampia rassegna bibliografica sull'argomento in G. AIRALDI, *Genova e la Liguria* cit., pp. 523-530; G. PETTI BALBI, *Una città e il suo mare* cit., pp. 332-333.

en nom collectif » che « une mère et une religion »¹²⁶ e il Pistarino definisce « consorteria mercantile »¹²⁷ la compagna che a un certo punto rivendica il controllo, meglio ancora la privativa, dell'amministrazione e della giurisdizione comunali. Non è d'altronde un mistero come anche a Venezia i membri delle vecchie e delle nuove famiglie che si accingono a gestire il comune trovino nella « convergenza di interessi ... ciò che li costituisce in unità, e li fa essere una *societas* economica e insieme politica » e già il Cracco ha osservato che « la proporzione del *sicut iactavimus ita participemus* diventa pure metro di distribuzione del potere »¹²⁸. Motivo per cui – lasciandoci prendere un po' la mano – non sarebbe poi tanto bizzarro vedere in quel governo cittadino dapprima una specie di colleganza e quindi – comparso il *consilium* e pronunciato il *sacramentum* – una società in accomandita in cui *iudices* e *sapientes* fungono da accomandatari, mentre i *cives Venetiarum* sono gli accomandanti. Tuttavia, per chiudere la metafora, è a Venezia (e non a Genova) che il comune ne rappresenta la ragione sociale.

Resta cioè tanto incontrovertibile quanto di difficile spiegazione in chiave socio-economica come unicamente nella città adriatica si sia passati, vuoi negli atti pubblici vuoi nella coscienza individuale, dal concetto di *patria* intesa come terra dei padri a quello di *commune* individuante non più o non solo l'unica ascendenza in cui la collettività si identifica, ma la libera volontà personale di appartenere allo stesso ordinamento, di riconoscersi in quello e da esso sentirsi rappresentati¹²⁹. A Genova viceversa la *compagna communis* e poi il *commune*, tout court, rimarranno strumento a servizio di una « casta chiusa » per la realizzazione dei suoi « fini particolaristici »¹³⁰.

Ora, volgendoci alfine alle reali discriminanti tra i due comuni – in modo schematico e, soprattutto, senza pretesa di voler fornire soluzioni inoppugnabili – sembra potersene trascinare una prossima e particolare ed un'altra remota e più generale. Allo scopo conviene accantonare troppo anodine (o corrive) teorie sulla c.d. origine mercantile degli ordinamenti cittadini, giacché esse – in astratto – non spiegano quanto la spinta di gio-

¹²⁶ R.S. LOPEZ, *Venise et Gènes* cit., p. 41.

¹²⁷ G. PISTARINO, *Comune, "compagna"* cit., p. 10.

¹²⁸ G. CRACCO, *Società e Stato* cit., pp. 13-14.

¹²⁹ V. anche R. CESSI, *Venezia ducale* cit., II/1, p. 157.

¹³⁰ G. FORCHERI, *Dalla "compagna"* cit., p. 74.

vani forze produttive e la repentina fioritura dei traffici siano state causa del sorgere della nuova istituzione piuttosto che suo effetto¹³¹ e – in concreto – mal si attaglierebbero al nostro raffronto: non tutti infatti, come cennato, concordano circa il primario carattere mercantile della compagna genovese, mentre sull'altro versante proprio nessuno è disposto ad affermare che il *commune Venetiarum* nasce e si risolve unicamente in difesa di interessi economici. È viceversa intorno al moto associativo che necessita spendere ancora qualche parola, avvertendo che su questo terreno spetta a Venezia confrontarsi con Genova: modello paradigmatico, anzi esempio da manuale, sia pure con qualche distinguo, di comune sorto da e per *conjuratio*¹³².

L'aver poco sopra ricordato che nemmeno le isole lagunari rimasero immuni da lotte intestine accese per motivi economici, politici o sociali lascia facilmente dedurre come fosse intensa pure qui la pratica delle associazioni sorrette da un patto di alleanza: si tratta per lo più di un giuramento collettivo con cui la parte vittoriosa o l'intera popolazione conviene sull'opportunità di adottare *hinc et nunc* singoli provvedimenti che garantiscano il superamento di uno stato di crisi o, al contrario, di congiure nel senso corrente del termine, ossia complotti: forme di accordo che persone o gruppi settari stipulano con fini eversivi, onde abbattere il potere costituito, operando sommovimenti politici¹³³. *Facta conspiratione*¹³⁴ – ed è esempio del primo tipo –, nel 959 il placito giura che mai avrebbe eletto a successore del vecchio doge Pietro III Candiano il figlio, omonimo e coreggente, reo di aver tentato di esautorarlo¹³⁵; ma quegli stessi Veneziani che, disatteso l'impegno assunto in precedenza, avevano reintegrato Pietro IV nel potere, confermandogli piena la dignità ducale alla morte del padre, nel 976, *facta*

¹³¹ E. CORTESE, *Il diritto nella storia* cit., II, p. 252.

¹³² Agli Autori correntemente citati può aggiungersi D. OWEN HUGHES, *Urban growth and family structure in medieval Genoa*, in « Past and Present », LXVI (1975), pp. 3-28.

¹³³ O. CAPITANI, *Città e comuni* cit., p. 20 che giudica « mal posta » la « questione, toccata dal Besta, delle *coniurationes* legali e pacifiche distinte dalle *coniurationes* illegali, vedendo solo nelle prime, riconosciute dallo "Stato", l'avvio di un'istituzione pubblica ».

¹³⁴ G. DIACONO, *Cronaca veneziana*, in *Cronache veneziane antichissime*, a cura di G. MONTICOLO, Roma 1890 (Fonti per la storia d'Italia, 9), I, p. 137.

¹³⁵ R. CESSI, *Venezia ducale* cit., I, p. 322; ID., *Storia della Repubblica* cit., I, p. 73; A. CASTAGNETTI, *Famiglie e affermazione* cit., p. 623; S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina* cit., p. 75.

*conspirazione*¹³⁶, decidono di insorgere contro di lui fino a travolgerlo cruentemente assieme a quanti gli erano rimasti fedeli¹³⁷. E ciò non solo in epoche ad « alto tasso di violenza e di instabilità istituzionale »¹³⁸; ancora nel 1172 – e dunque a comune ormai ben radicato – cade vittima « di una congiura, organizzata o improvvisata sull'onda del malcontento ... »¹³⁹ Vitale II Michiel, « l'ultimo duca di stampo autocratico »¹⁴⁰.

Ma non è certo a questo tipo di *conjuraciones* che ci si riferisce sostenendo, con validi motivi, che pure il comune veneziano sorge come associazione giurata¹⁴¹. Il pensiero torna, di necessità, al *sacramentum* prestato durante il dogado di Pietro Polani dal *populus Venetie* ai *virii sapientes* (poi si diranno *electi sapientes, preordinati* o *consiliatores*)¹⁴². In conseguenza di questo atto solenne il popolo, inteso secondo tradizione quale fonte dei pubblici poteri¹⁴³, trasferiva (delegava) al *consilium* le proprie funzioni deliberative: la *pertractatio* (discussione e formulazione della norma o dell'atto amministrativo) da allora in poi si sarebbe svolta all'interno del nuovo organo costituzionale, mentre la più ampia assemblea popolare (l'antica *concio*) riservava a sé il diritto di ratifica¹⁴⁴ o, se più aggrada, e in considerazione del fatto che il popolo s'era

¹³⁶ G. DIACONO, *Cronaca veneziana* cit., p. 139.

¹³⁷ R. CESSI, *Venezia ducale* cit., I, pp. 330-332; ID., *Storia della Repubblica* cit., I, p. 76; G. ORTALLI, *Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo*, in *Storia d'Italia* cit., I, P. DELOGU, A. GUILLOU, G. ORTALLI, *Longobardi e bizantini*, Torino 1980, pp. 411-416; A. CASTAGNETTI, *Famiglie e affermazione* cit., p. 623; G. ORTALLI, *Il ducato e la «civitas Rivoalti»: tra carolingi, bizantini e sassoni*, in *Storia di Venezia* cit., I, pp. 767-768; S. GASPARRI, *Venezia fra l'Italia bizantina* cit., p. 77.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 75.

¹³⁹ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 105, con bibliografia critica sull'episodio alle pp. 127-128, nn. 193-196.

¹⁴⁰ G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 5.

¹⁴¹ Così G. MARANINI, *La costituzione* cit., I, p. 100; G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., p. 272; G. CRACCO, *Società e Stato* cit., p. 14.

¹⁴² *Acta consilii sapientum* cit., p. 239, nr. 5, maggio 1160; p. 241, nr. 6, maggio 1160 e nr. 7, 3 agosto 1163; p. 243, nr. 8, agosto 1164...; v. pure A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., pp. 86-88.

¹⁴³ G. ZORDAN, *Le persone nella storia* cit., p. 331 e A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 88.

¹⁴⁴ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, pp. 150-151; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 64-65.

obbligato all'ottemperanza, accettava che la propria *collaudatio* diventasse atto dovuto.

Siamo dunque risospinti ad un confronto, si direbbe quasi in termini strutturali, con l'altrettanto solenne patto posto in Genova a fondamento costitutivo di quella associazione a termine (la compagna) che si avvia a diventare ordinamento giuridico, mirando alla conquista dei poteri pubblici e la cui organizzazione e le cui competenze (militari, mercantili, poi giurisdizionali e tributarie) trasferirà al comune, in un processo di reciproca assimilazione. Ora, quando il Piergiovanni, con ponderata accuratezza, chiarisce come da un attento esame testuale dei brevi del XII¹⁴⁵ secolo inequivocabilmente risulti che « esistono persone non invitate ad associarsi, o che non sono considerate utili, o idonee, o che non hanno interesse e volontà di entrare nella Compagna »¹⁴⁶ e come per queste ultime « la mancata adesione si traduc(a) in un invito al boicottaggio economico »¹⁴⁷; quando il Niccolai, a commento di questo proselitismo un po' ... forzoso, rincara: « la libertà di decisione era puramente formale, il genovese, una volta invitato ad entrare nella Compagna, era praticamente costretto a rispondere affermativamente, salvo vedersi resa quasi impossibile ogni attività »¹⁴⁸, è facile convincersi che il criterio informativo della compagna è difforme, più ancora, inconciliabile con quello connotante il comune veneziano: quest'ultimo, invero, non sceglie, non esclude, non alletta, non sanziona; esso – *si parva licet* ... – vuol farsi, si fa « tutto a tutti »¹⁴⁹.

E ciò trova radice, per l'appunto, nella incompatibilità degli elementi costitutivi di quelle stipulazioni formali, acclarabile essa sì attraverso concetti giuridici: disvelando cioè come il patto associativo (verrebbe quasi da dire il contratto sociale, se non suonasse un poco spiazzante) abbia nelle due città differenti i soggetti, la causa e l'oggetto. A Venezia la *conjuratio* lega ai *sapientes consilii* il popolo: l'intero popolo – si badi – e non solo quello racchiuso entro il circuito realtino. Ed *al cuncto communi Venetico*

¹⁴⁵ In particolare, *Breve del 1143* cit., p. 104, cc. X, XI; p. 105, c. XIII; *Breve del 1157* cit., p. 116, c. VIII; p. 119, c. XXIV.

¹⁴⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili* cit., pp. 248-249.

¹⁴⁷ ID., *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 12.

¹⁴⁸ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., p. 39.

¹⁴⁹ PAOLO, I *Corinti*, 9, 22.

populo presterà giuramento Domenico Morosini, il successore del Polani, all'atto di insediarsi nella carica (1148)¹⁵⁰, venendo così a riconoscere e consacrare – in nome proprio ma anche per conto dei duchi futuri – la situazione creatasi di recente, non più nella prospettiva dell'antico binomio *dux et populus*, ma nello spirito di una nuova, autentica endiadi *dux et commune*¹⁵¹. Lo scopo del suddetto vincolo solidale consiste nell'*honor, utilitas et salvatio nostre patrie*, più volte menzionati, che in breve si diranno *honor nostri communis*¹⁵² e *utilitas Venetiarum*¹⁵³, ovvero nel perseguire la « tutela dell'interesse collettivo dei diritti popolari »¹⁵⁴ come afferma il Cessi o forse, con minor enfasi, di interessi pubblicamente rilevanti. Contenuto del sinalagma è, in capo al popolo, l'obbedienza alle deliberazioni (*consilia*) prese da coloro che esso ha legittimato quali *preordinati* e, in capo a questi, la gestione imparziale della cosa pubblica; per ciascuno, poi, la fedeltà al comune e al doge che aveva avuto l'accortezza di accettare la nuova situazione costituzionale e, pur progressivamente limitato nei suoi poteri, mantenere la posizione di vertice¹⁵⁵.

Tutt'altri parametri valgono a individuare in Genova quello che se all'origine è un autentico *pactum unionis* stretto tra membri di consorterie familiari eminenti, con il procedere del XII secolo meglio si raffigurerebbe come contratto di adesione. Il giuramento lega tra loro i compagni e li vincola ai capi (*consules*) cooptati o eletti sempre all'interno della *societas*¹⁵⁶, mira al conseguimento dell'utile particolare da parte di « una oligarchia – sono ancora parole del Forcheri – la quale manca del senso del superiore interesse comunitario a cui subordinare le proprie viste personali »¹⁵⁷ e se anche nei brevi si afferma insistentemente di perseguire l'*honor civitatis*, la *communis utilitas*¹⁵⁸, l'*honor*

¹⁵⁰ G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., p. 274; A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., pp. 88-90.

¹⁵¹ G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., p. 68.

¹⁵² *Acta consilii sapientum* cit., p. 239, nr. 5, maggio 1160.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 241, nr. 7, 3 agosto 1163.

¹⁵⁴ R. CESSI, *Il Maggior Consiglio* cit., p. VI.

¹⁵⁵ G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., pp. 273-274.

¹⁵⁶ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., p. 24.

¹⁵⁷ G. FORCHERI, *Dalla "compagna"* cit., p. 74.

¹⁵⁸ *Breve del 1143* cit., p. 103, c. I; p. 108, c. XXXII; *Breve del 1157* cit., p. 117, cc. X, XIII, XIV; p. 118, c. XV...

*et utilitas totius communis Janue*¹⁵⁹, al di là del valore tralatizio di simili espressioni, ciò dipende dal fatto che la compagna è riuscita nel tempo ad ampliare i primordiali fini societari, impegnandosi a tutelare, anche giudizialmente, pure quanti non vi partecipano¹⁶⁰: una quota, se vogliamo, sempre più residuale della popolazione vivente all'interno di una realtà istituzionale che tuttavia ancora distingue tra l'*homo de nostra civitate* e l'*homo nostre compagne*¹⁶¹. Certo, anche a Genova l'oggetto dell'obbligazione si riassume nell'obbedienza (e nell'aiuto) ai capi, tenuti – dal canto loro – a governare *bona fide et sine fraude* la compagna, alla quale tutti promettono fedeltà. Fedeltà ed osservanza, nondimeno, che se in Genova si devono, in estrema sintesi, alle norme associative, nella città adriatica riguardano il diritto veneziano. Quivi, ripetiamo, il comune è l'insieme universalmente partecipato, frutto di una riforma costituzionale progredita prima nella coscienza pubblica che negli organi amministrativi; colà la *compagna communis* anche dopo aver conquistato o pervaso l'intero potere rimane parte: *maior pars* o, se più aggrada, *pars sanior*, ma sempre un qualcosa che, sia mentalmente sia matematicamente, si differenzia dal tutto¹⁶².

La causa remota di ogni discrepanza discende da una constatazione addirittura ovvia che, parafrasando un passo di Antonio I. Pini, può sintetizzarsi in questo modo: mentre in Genova « il comune nasce per così dire “comitale” »¹⁶³ in Venezia nasce “ducale”; i due ordinamenti sono condizionati cioè proprio dalla differente connotazione genetica.

In tale prospettiva la città ligure – non diversamente dalla generalità dei comuni urbani nel medioevo italiano – sente come primaria l'esigenza di conseguire una propria autonomia non tanto, o non in modo prioritario, nei confronti dell'Impero germanico, giacché il diploma rilasciato da Federico Barbarossa ai Genovesi nel 1162 se da un lato avrebbe concesso loro piena *iurisdictio*, o meglio, riconosciuto fondamento legittimo alle facoltà di autogoverno già ampiamente esercitate, dall'altro avrebbe vincolato anche in modo formale *consules et cives Ianue* al giuramento di fedeltà¹⁶⁴; quanto

¹⁵⁹ *Breve del 1143* cit., p. 111, c. LVII.

¹⁶⁰ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 37-38.

¹⁶¹ *Breve del 1143* cit., p. 109, c. XXXV.

¹⁶² Cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni* cit., pp. 230-231, 234-236.

¹⁶³ A.I. PINI, *Dal comune città-stato* cit., p. 78.

¹⁶⁴ *Codice diplomatico* cit., I, pp. 395-404, nr. 308, 9 giugno 1162.

piuttosto, e con maggiore urgenza, rispetto a tutti coloro che esercitavano diritti comitali, signorili e/o giurisdizionali sulla regione extraurbana o in ambito cittadino, dapprima sottraendosi alla loro autorità e quindi sostituendosi progressivamente ad essi nella gestione di un potere che si vuole, al tempo stesso, unitario e accentrato. Ne consegue, come secondo aspetto saliente, la ricompattazione istituzionale del comitato (gran parte dell'antica marca obertenga), con energica pretesa di indiscussa supremazia (politica, sociale, economica) della città (ma dovremmo dire compagna) sull'intero territorio circostante ¹⁶⁵.

Inoltre, la mancanza di un solido modello statale di riferimento porta ad aspetti iniziali di conduzione 'privata' della cosa 'pubblica' e a non riconoscersi tutti come appartenenti alla medesima organizzazione collettiva che pur rivendica generalità di fini. Per Genova « in grado – ci viene detto – di elaborare quelle strutture istituzionali capaci di portarla alla dimensione di Stato cittadino proiettato nella dimensione spaziale e politica ampliata » ¹⁶⁶ solo con le riforme di Gabriele Adorno (1363), è facile intendere come un ulteriore elemento distintivo della sua parabola comunale consista in ciò che la storiografia corrente identifica col termine di 'dualismo'. Salvo brevi periodi di « tregua istituzionale » (di cui il più significativo coincide con il passaggio dal comune dei consoli al comune del podestà) ¹⁶⁷, tra XII e XIV secolo è un susseguirsi di ordinamenti e di soggetti politici ora separati ora contrapposti. Si dipana infatti in quel lungo lasso di tempo una poco lineare vicenda che, in condizione di sostanziale equilibrio di forze, si traduce in acquiescenza allo *status quo*, in patti costituzionali, ossia in « forme diarchiche di governo cittadino » ¹⁶⁸ e, in caso contrario, nel monopolio gestionale della parte che ha preso il sopravvento e intende escludere ogni legittimazione politica ai gruppi antagonisti. Una struttura costituzionale, lo si nota va all'inizio, perennemente labile (la « unificazione omogenea ed effettiva di tutti i contendenti » giungerà solo in pieno secolo XVI per merito indiscusso di Andrea Doria) ¹⁶⁹ e – per concludere – profondamente atrofica, qualo-

¹⁶⁵ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 56-58.

¹⁶⁶ R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 60.

¹⁶⁷ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica* cit., p. 20.

¹⁶⁸ M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 259.

¹⁶⁹ A. AGOSTO, *Nobili e popolari: l'origine del dogato*, in *La storia dei Genovesi* cit., I, p. 99.

ra si consideri che gli organi portanti del primo comune (consoli *civitat*is e consoli dei placiti, parlamento, consiglio ...) o nascono con la compagna o comunque, all'atto dell'istituzione, operano al suo interno, saldamente correlati per numero e per competenze alla natura ed alle finalità originarie della stessa associazione ¹⁷⁰.

L'evidente e duratura soluzione di continuità – cui in questa sede si è potuto solo alludere – impedisce di inserire la storia istituzionale genovese nell'età del comune in un processo ontogenetico unitario quale, invece, ben s'attaglia allo svolgimento della vita pubblica veneziana. Fieramente gelosa della sua assoluta indipendenza nei confronti dell'Impero germanico, circa il quale già il tardo ducato si considerava *superiorem non recognoscens* e dunque *sibi princeps*, la Venezia comunale non vede tra i suoi scopi istitutivi nemmeno quello di conseguire l'autonomia rispetto all'Impero d'Oriente: anche se da questo il distacco formale era stato più lento, da tempo ormai i rapporti s'erano fatti (o venivano intesi tra le lagune) strettamente pattizi e dunque del legame di sudditanza dell'antica provincia bizantina rimaneva solo il ricordo ¹⁷¹.

Da Bisanzio, peraltro, forte ed alto era giunto ad ogni componente il *populus Veneticorum* il «senso dello stato», di gerarchia quasi sacrale, di subalternità ad una istituzione coesa che, *in loco*, aveva assunto nei secoli forme dogali.

Ed il nuovo comune sa far proprie quelle ancora vivide suggestioni che serbano colore di Oriente cristiano, le traduce dalla sfera emotiva all'ordine razionale e, affermando «la sovranità impersonale dello Stato» ¹⁷², ne incarna una nuova concezione che nulla rinnega tuttavia della trascorsa esperienza ¹⁷³. Dire, come si è fatto, che a Venezia il comune ha origini ducali significa, in sostanza, che qui già esisteva un potere accentrato con un suo capo ed un suo apparato di sufficiente efficienza che non avrebbe avuto senso togliere

¹⁷⁰ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 42-43, 60; G. AIRALDI, *Genova e la Liguria* cit., pp. 392-393.

¹⁷¹ Ci limitiamo a richiamare: E. DUPRÉ THESEIDER, *Venezia e l'Impero d'Occidente durante il periodo delle crociate*, in *Storia della civiltà veneziana* cit., 3, pp. 23-47, poi in *Storia delle civiltà veneziana* cit., I, pp. 241-252; G. RÖSCH, *Venezia e l'Impero* cit., in particolare pp. 29-56; G. RAVEGNANI, *Tra due imperi. L'affermazione politica nel XII secolo*, in *Storia di Venezia* cit., II, pp. 33-79.

¹⁷² R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 152.

¹⁷³ G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., p. 274.

di mezzo da parte di un movimento di riforma teso ad imprimere all'ordinamento, a quell'ordinamento, « nuova fisionomia e nuova struttura »¹⁷⁴. Non è dato cogliere cioè alcuna sostituzione del governo già detentore del potere né tantomeno una sua gestione bifaria, ma solo il suo inglobamento nel nuovo ente giurispubblicistico. Il comune tuttavia, se intende affiancare e irrobustire gli organi preesistenti, al doge finirà per sovrapporsi in modo progressivo e sistematico: nella condotta della politica estera e coloniale, nell'amministrazione degli affari interni dello Stato, nella scelta dei magistrati¹⁷⁵ ..., come appare dagli atti della seconda metà del XII secolo e da quelli del secolo successivo nei quali gli obblighi (anche di carattere internazionale) risultano assunti *versus dominum ducem nomine communis Venetie*¹⁷⁶ e come solo una costituzione (ben s'intende, materiale) elastica consente.

Potrà ancora fregiarsi, il doge, di titoli altisonanti, retaggio di un glorioso passato di conquiste: *Dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Chroatie dux*, nonché dopo gli esiti trionfali (anche se così poco ... ortodossi) della IV crociata *Dominator quarte et dimidie partis totius imperii Romanie*, resta però incontrovertibile ch'egli « è ormai diventato un magistrato vitalizio »¹⁷⁷, si sarebbe tentati di dire il primo funzionario comunale. « Con l'avvento del comune – chiosa il Cracco – la figura maestosa del duca impallidiva, mentre saliva alla ribalta il volto indistinto della comunità »¹⁷⁸.

Della comunità del centro insulare, va precisato, onde rilevare un'ulteriore differenza rispetto agli ordinamenti comunali di terraferma in genere e di Genova in specie, ossia che la nascita del *commune Venetiarum* non è funzionale nemmeno all'affermazione verso il contado¹⁷⁹. L'indiscusso predominio realtino sulle terre minori prospicienti la gronda lagunare era già acquisito nei secoli del ducato e ravvisabile nella loro gestione da parte dei

¹⁷⁴ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 151. In linea con quanto enunciato, ricorda sinteticamente che « Venezia, tra il 1142-43 e il 1172, ebbe a ristrutturarsi in senso comunale » E. CORTESE, *Il diritto nella storia* cit., II, p. 289.

¹⁷⁵ V. ancora G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., p. 274.

¹⁷⁶ G. ZORDAN, *Le persone nella storia* cit., pp. 333-334; ID., *L'ordinamento giuridico* cit., p. 68.

¹⁷⁷ G. FASOLI, *Comune Veneciarum* cit., p. 274; conformemente G. CASSANDRO, *Concetto caratteri* cit., p. 29; S. GASPARRI, *Dagli Orseolo al comune* cit., pp. 820-821.

¹⁷⁸ G. CRACCO, *L'età del comune* cit., p. 7.

¹⁷⁹ A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 101.

gastaldi¹⁸⁰. Allorché fu completo e definitivo il trapasso dell'esercizio delle prerogative di Stato dal duca al comune ci si limitò ad eliminare il regime gastaldionale che al duca faceva riferimento e a sostituirlo – nel corso del XIII secolo – con un sistema fortemente accentrato di subordinazione immediata, sotto il controllo di diretti rappresentanti comunali (i podestà)¹⁸¹.

Sia concessa, ed epilogo, un'ultima considerazione. « Il comune nasce a Venezia già maturo politicamente – osserva il Castagnetti – nella pratica dell'azione politica, certo, non nella teoria, non nell'organizzazione interna, non nei suoi istituti »¹⁸²; all'inizio tutto rappresentato e quasi rappreso nel 'suo' *consilium sapientum*. Ma poi, nell'ultimo quarto del XII secolo, via via che la nuova intelaiatura costituzionale viene precisandosi, cominciano a germogliare dall'unico tronco *advocatores communis, camerarii communis, iudices communis, vicedomini nostri communis*¹⁸³; la fitta rete di magistrature squisitamente 'comunalì' di cui Genova continuerà a mostrare carenza. E ci sembra di grande significato che quando gli *iudices communis*, chiamati in prima battuta a conoscere le controversie tra lo Stato e i cittadini, prenderanno il nome di *iudices forinsecorum*, essendo divenute di loro competenza preminente le contese fra stranieri o tra Veneziani e stranieri, i preposti a dirimere le liti sorte tra i civili verranno detti *iudices proprii*¹⁸⁴.

In quell'icastica coppia di lemmi contrapposti *commune/proprium* (che è cosa essenzialmente diversa dall'antitesi, un po' abusata, *publicum/privatum*) scorgiamo racchiusa l'intima essenza di una *universitas* (il *commune*) che ormai sa ben distinguersi e manifestarsi come distinta dagli individui (i *cives*) che la compongono.

¹⁸⁰ ID., *Insedamenti* cit., pp. 592-596.

¹⁸¹ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, pp. 173-174.

¹⁸² A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 94.

¹⁸³ R. CESSI, *Storia della Repubblica* cit., I, p. 171; G. ZORDAN, *Le persone nella storia* cit., pp. 337-338; ID., *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 67-68; A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., pp. 116-118.

¹⁸⁴ M. ROBERTI, *Le magistrature veneziane* cit., I, Padova 1906, pp. 182-190; A. DA MOSTO, *L'Archivio* cit., I, pp. 90-91; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 83-84; A. CASTAGNETTI, *Il primo comune* cit., p. 116.

INDICE

Presentazione.....	Pag.	7
GHERARDO ORTALLI, <i>Venezia-Genova: percorsi paralleli, conflitti, incontri</i>	»	9
GIORGIO ZORDAN, <i>La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto</i>	»	29
VITO PIERGIOVANNI, <i>Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo</i>	»	59
ATTILIO BARTOLI LANGELI, <i>Il notariato</i>	»	73
ANTONELLA ROVERE, <i>L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione</i>	»	103
DINO PUNCUH, <i>Trattati Genova-Venezia, secc. XII-VIII</i>	»	129
ENNIO POLEGGI, <i>Casa-bottega e città portuale di antico regime</i>	»	159
CLAUDIO AZZARA, <i>Verso la genesi dello stato patrizio. Istituzioni politiche a Venezia e a Genova nel Trecento</i>	»	175
CHRYSSA MALTEZOU, <i>I Greci tra Veneziani e Genovesi (XIII sec.)</i>	»	189

MICHEL BALARD, <i>L'amministrazione genovese e veneziana nel Mediterraneo orientale</i>	Pag. 201
DAVID JACOBY, <i>Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato</i>	» 229
SERGHEJ KARPOV, <i>Venezia e Genova: rivalità e collaborazione a Trebisonda e Tana, secoli XIII-XV</i>	» 257
UGO TUCCI, <i>Navi e navigazioni all'epoca delle crociate</i>	» 273
GIUSEPPE FELLONI, <i>Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei sec. XII-XIV</i>	» 295
ALAN M. STAHL, <i>Genova e Venezia, la moneta dal XII al XIV secolo</i>	» 319
ANDRÉ VAUCHEZ, <i>La difficile émergence d'une sainteté des laïcs à Venise aux XII^e et XIII^e siècles</i>	» 335
VALERIA POLONIO, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese</i>	» 349
ANTONIO RIGON, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo veneziano</i>	» 395
GIOVANNA PETTI BALBI, <i>L'identità negata: Veneziani e Genovesi nella cronachistica delle due città (secc. XII-XIV)</i>	» 413
GABRIELLA AIRALDI, <i>Genova e Venezia nella storiografia</i>	» 441
COSIMO DAMIANO FONSECA, <i>Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV: una prima traccia di lettura</i>	» 451
Indice dei nomi di persona e di luogo	» 467
Elenco dei relatori	» 493



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo